

# A T T O C O S T I T U T I V O

Repertorio n.13881 - Raccolta n.3524  
Costituzione dell'Associazione Regionale Cori dell'Umbria  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantacinque il ventisette novembre (27 novembre 1985).

In Perugia, Corso Cavour,184, presso la Scuola di Musica "G.Frescobaldi".

Innanzi a me Dott.Giuseppe Brunelli, Notaio in Perugia, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Perugia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti d'accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunziato, sono comparsi:

**MARIO TOMASSONI**, impiegato, nato a Sigillo il 7 ottobre 1942, e residente a Perugia, Via Mentana,79; C.F.: TMSMRA42R07I727I il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta CORALE S.CECILIA con sede in Fossato di Vico (Perugia);

**ENZO BIANCHI**, pensionato, nato a Perugia il 16 settembre 1924, qui residente in Via A.della Corgna,,1; C.F.: BNCNZE24P16G478X, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta denominata CORALE DI S.SPIRITO con sede in Perugia, Via del Parione;

**SERGIO SCHIOPPA**, insegnante, nato a Urbino il 9 settembre 1959 e residente a Perugia, Via F.lli Pellas,8; C.F.: SCHSRG59P09L500E, il quale il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta denominata CORALE LAURENZIANA "R.Casimiri" con sede in Perugia, Piazza IV Novembre;

**FABRIZIO FILIPPINI**, ingegnere, nato a Perugia il 3 novembre 1952 e residente qui in Via Fiordaliso,147; C.F.: FLPFRZ52S03G478K, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta denominata SCHOLA CANTORUM S.MARIA DI COLLE di Perugia con sede in Perugia Via L.da Vinci;

**MAURO CHIOCCI**, insegnante, nato a Perugia il giorno 11 marzo 1955 qui residente, Via Magellano,5, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale legale rappresentante dell'Associazione Diocesana G.FRESCOBALDI con sede in Perugia, Corso Cavour,184, C.F.:94003020545, costituita con atto a rogito Notaio Antonioni di Perugia in data 17 novembre 1980, Rep.191210 registrato a Perugia il 27 novembre 1980 al n.9212;

**DON SILENO CARIOLATI**, sacerdote, nato a Bevagna il 16 marzo 1935, residente a Cannaiola di Trevi; C.F.: CRLSLN35C16A835Z, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata CANTORI DI CANNAIOLA con sede in Cannaiola di Trevi;

**GIUSEPPA GUBBIOTTI**, studentessa, nata ad Amelia il 23 febbraio 1962, ivi residente in Via Roma,55 la quale dichiara di intervenire nella legale rappresentanza della Associazione non riconosciuta denominata CORALE AMERINA con sede in Amelia, Via del Crocefisso, C.F.: 80010690552, costituita con atto a rogito Notaio Franco Pongelli di Orvieto in data 20 novembre 1985, Rep.n.95827, in corso di registrazione;

**PADRE LUIGI SICILIANI**, sacerdote, nato a Muro Lucano il 13 giugno 1938 residente a Perugia, Borgo XX Giugno, 74, C.F.: SCLLGU38H13F817Q il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta denominata CORO DELLA BASILICA DI S.PIETRO con sede in Perugia, Borgo XX Giugno,74, costituita con atto ricevuto dal Notaio G.Antonioni di Perugia il 16 novembre 1984 Rep.n.20442 registrato a Perugia il 6 dicembre 1984 al n.10090;

**FRANCESCO SPINGOLA**, insegnante, nato a Verdicaro il 20 marzo 1932, residente a Perugia, Via E.Toti,15; C.F.:SPNFRC32C20L747K il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione non riconosciuta denominata CORO POLIFONICO S.FAUSTINO, con sede in Perugia, Via Caprera;

**LANFRANCO TANTUCCI**, impiegato, nato a Marsciano il 5 agosto 1934, residente a Perugia, Via R.d'Andreotto,2/f il quale dichiara di intervenire al presente atto nella legale rappresentanza dell'Associazione CANTORI DI ASSISI, con sede in Assisi, Via S.Paolo; C.F.: 00518320544, costituita con atto a rogito Notaio Marcello di Fabio di Assisi del 2 Aprile 1965, registrato ad Assisi il giorno 8 aprile 1965 al n.165, modificato con verbale a mio rogito del giorno 11 novembre 1985, Rep.n.13710/3491, in corso di registrazione perchè nei termini;

I quali componenti della cui identità sono certo, previa dichiarazione con la quale ciascuno attesta essere rivestito di ogni opportuno potere dall'Ente che rispettivamente rappresenta, convengono e stipulano con il presente atto quanto segue:

1. Tra le Associazioni non riconosciute e qui costituite e come rappresentate, viene costituita l'ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI DELL'UMBRIA (A.R.C.U.M.) che raccoglie senza fini di lucro gli Enti ed Associazioni Corali della Regione Umbra.
2. L'Associazione ha sede in Perugia, attualmente in Corso Cavour,184.
3. L'Associazione viene costituita senza determinazione di durata.
4. Le norme relative all'adesione dei soci, l'indicazione di fini, la competenza e la composizione degli organi sociali (Assemblea, Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Commissione Artistica), nonchè quelle relative al patrimonio, sono contenute nello Statuto, sotto la cui osservanza, e delle norme di Legge in materia, l'Associazione è retta e costituita; Statuto che si costituisce di 12 articoli, viene da me letto ai componenti, da essi approvato e confermato, quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante, sostanziale ed inscindibile, come se fosse qui di seguito integralmente trascritto.
5. In deroga temporanea alle norme di tale Statuto, i costituenti all'unanimità deliberano di nominare nella persona del Maestro Mauro Chiocci, un temporaneo ed unico rappresentante dell'Associazione, con ogni potere Amministrativo, il quale rimarrà in carica sino alla prima Assemblea dei soci che nominerà tutte le cariche sociali previste dallo Statuto e che si terrà il giorno 9 gennaio 1986 alle ore 21 presso questo luogo.

Le spese del presente atto, inerenti e consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sopra otto pagine di due fogli e da me letto ai componenti che interpellati dichiarano di approvarlo.

F/to: Mario Tomassoni

“ : Enzo Bianchi

“ : Sergio Schioppa

“ : Fabrizio Filippini

“ : Mauro Chiocci

“ : Don Sileno Cariolati

“ : Giuseppa Gubbiotti

“ : Padre Luigi Siciliani

“ : Don Francesco Spingola

“ : Lanfranco Tantucci

“ : Dottor Giuseppe Brunelli Notaio.

# STATUTO

(depositato all'Ufficio Registro di Perugia il 9-07-1998 - n.8504)

## CAPO PRIMO (costituzione - finalità - sede)

### Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'ASSOCIAZIONE REGIONALE CORI DELL'UMBRIA (A.R.C.U.M.), apartitica, senza fini di lucro. L'associazione raccoglie gli Enti e istituzioni corali della Regione Umbria. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

### Art. 2 - Finalità

L'A.R.C.U.M. si propone di valorizzare, incrementare e diffondere la musica corale nel campo artistico, didattico e sociale, ed in particolare di:

- a) incrementare e coordinare l'animazione e l'educazione musicale nel contesto sociale-culturale, in particolare promuovendo iniziative finalizzate al recupero delle tradizioni locali, alla ricerca e diffusione di composizioni corali di qualsiasi epoca;
- b) indire concorsi, rassegne, concerti, corsi didattici e di qualificazione per i coristi e per i direttori, seminari di studio, convegni ed altre manifestazioni ad ogni livello;
- c) curare pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche specializzate ed istituire una biblioteca ed un archivio musicale di consultazione;
- d) stabilire relazioni continuative con gli enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici, turistici ed istituti editoriali operanti nel settore;
- e) sviluppare rapporti e collaborazioni con altre organizzazioni similari, italiane ed estere, su basi di reciprocità.

### Art.3 - Sede

L'A.R.C.U.M. ha sede legale in Perugia - Corso Cavour,184.

## CAPO SECONDO (Organi sociali)

### Art. 4 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei **Revisori**;
- la Commissione Artistica.

Le cariche, elettive, sono esercitate a titolo gratuito salvo rimborso spese, e possono essere assunte soltanto da delegati di membri dell'Associazione (fa eccezione la Commissione Artistica). Il loro mandato è triennale e possono essere rieletti.

### Art. 5 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- a) nomina il Presidente dell'Assemblea e tre scrutatori;
- b) discute e ratifica relazioni, morale e finanziaria, della gestione sociale: la mancata ratifica costituisce voto di sfiducia;
- c) propone ed approva eventuali modifiche di statuto;
- d) delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative;
- e) elegge n.3 componenti il Consiglio Direttivo Regionale per ogni provincia dell'Umbria (non appartenenti allo stesso complesso corale), n.3 componenti il Collegio dei Sindaci. In tali elezioni hanno diritto di voto i soli rappresentanti delegati dei complessi associati. Non sono ammesse deleghe.

Per la elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre per quelle riguardanti le modifiche allo statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il Segretario Regionale, la Commissione Artistica e il Collegio dei Revisori non votano.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

## **Art. 6 - Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea Generale almeno una volta l'anno; adotta tutti i provvedimenti di carattere d'urgenza ritenuti necessari, purchè non finanziari.

Il Presidente è tenuto, sotto la sua responsabilità, a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti della disponibilità di cassa.

## **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione e dai Consiglieri con diritto ad un voto ciascuno;
- b) dal Segretario Regionale (senza diritto di voto);
- c) da un rappresentante dell'Amministrazione Regionale dell'Umbria (senza diritto di voto), nominato dall'Ente suddetto.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. In particolare:

- a) surroga il consigliere regionale eletto Presidente, per il periodo in cui questi resta in carica, con il candidato della stessa Provincia, primo dei non eletti. Analogamente surroga gli eventuali consiglieri dimissionari;
- b) elegge al suo interno il Vice Presidente;
- c) determina l'ammontare delle quote associative;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) delibera sulla erogazione dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio;
- f) nomina il Segretario Regionale;
- g) nomina i componenti la Commissione Artistica;
- h) conferisce procure sia generali sia speciali;
- i) coordina i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni ed altre manifestazioni;
- j) rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- k) elegge il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti della Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO.);

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, con diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri dello stesso Consiglio, con diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i rappresentanti del Collegio dei Revisori e della Commissione Artistica. Il membro del Consiglio Direttivo decade dal suo incarico in caso di mancata adesione all'ARCUM da parte del proprio coro o decadenza dall'adesione o conseguentemente ad una mozione di sfiducia espressa da almeno 2/3 dei delegati corali della rispettiva provincia e viene surrogato con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni contemporanee dei Consiglieri Regionali rappresentanti la stessa Provincia, il Consiglio Direttivo procede alla surroga dei dimissionari con i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano ottenuto la fiducia della maggioranza dei delegati corali della Provincia. In caso di mancata fiducia, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Commissario Gerente fino alla successiva Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo decade:

- I. per voto di sfiducia espresso dall'Assemblea Generale;
- II. per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. In tali casi entro trenta giorni dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

I Consiglieri Regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso i consiglieri e il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale.

Il Segretario Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari generali e le pratiche di carattere amministrativo e finanziario; compila i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo (i bilanci sono riferiti ad anno solare). Partecipa all'Assemblea senza diritto di voto. Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato. Il Segretario Regionale può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8 - Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi, ha il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione, con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, partecipandovi senza diritto di voto. La carica di sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli organi regionali dell'Associazione

## **Art. 9 - La Commissione Artistica**

La Commissione Artistica nominata dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere riconfermata in parte o in toto. La carica di componente la Commissione Artistica è incompatibile con altre, nell'ambito degli Organi Regionali dell'Associazione. E' composta da sette o più persone elette preferibilmente tra le persone dei direttori dei singoli cori associati. La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

- a) curare tutte le iniziative necessarie ad incrementare il livello artistico-culturale dei complessi corali;
- b) elaborare, nell'ambito della sua competenza, i regolamenti di Concorsi, Rassegne, Convegni, corsi didattici, seminari di studio ed altre manifestazioni musicali, proponendo nominativi di maestri componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle rassegne, docenti dei corsi didattici e seminari di studio, complessi partecipanti a concerti e altre manifestazioni dell'Associazione;

- c) promuovere pubblicazioni di antologie e rubriche specializzate;
- d) può essere convocata anche su richiesta dei singoli complessi, per competenze tecniche.

## **CAPO TERZO (dei soci)**

### **Art.10 - I Soci**

Possono associarsi all'ARCUM i complessi non professionisti dell'Umbria, con o senza ausilio strumentale.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza dei componenti il consiglio direttivo del coro, nonché i dati anagrafici del coro stesso (sede legale, codice fiscale, ecc...);
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. I soci hanno diritto ad usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. I complessi corali cesseranno di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato ripristino dell'adesione.

## **CAPO QUARTO (Del Patrimonio)**

### **Art.11**

Le entrate del bilancio annuale dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi di enti, associazioni e persone;
- b) dalle quote associative;
- c) dagli avanzi o residui d'esercizio.

L'Associazione, a tutti i livelli, può chiedere direttamente contributi per manifestazioni a Ministeri, Enti Regionali, Amministrazioni Provinciali e Comunali ed altri Istituti.

### **Art.12**

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

## **CAPO QUINTO (Rendiconto economico-finanziario)**

### **Art.13**

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro quattro mesi dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

### **Art.14**

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

## **CAPO SESTO (Disposizioni finali)**

### **Art.15**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, elegge uno o più liquidatori determinandone i poteri e le norme della liquidazione.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile.